

PENSIONI

Come cambiano le regole sull'uscita dal mondo del lavoro nel pubblico impiego

Dal 1992 si sono succedute nel nostro Paese ben sette riforme previdenziali. I criteri per poter andare in pensione, i metodi di calcolo degli importi dovuti, i limiti posti ai trattamenti sono stati materia di leggi specifiche (n. 335/1993 e 353/1995), ma soprattutto di interventi proposti e approvati nel corso delle manovre finanziarie annuali. Il risultato è stato che un settore, tanto delicato e bisognoso di tranquillità è stato sistematicamente sconvolto almeno ogni due anni. Non è, quindi, una sorpresa se anche l'ultima manovra, quella estiva, abbia in sé diverse norme che al settore previdenziale si riferiscono. Norme che avendo il fine del risparmio per lo Stato hanno un'incidenza particolarmente restrittiva sul futuro previdenziale dei lavoratori. È da considerare, come ha peraltro sottolineato lo stesso ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, che i tagli e le restrizioni sono state "accettate" in un clima di assoluta indifferenza e addirittura di complice silenzio. È da augurarci che il silenzio sia stato dovuto alla consapevolezza che si tratti dell'ultimo e definitivo atto riguardante questo delicato settore. Ma le novità introdotte sono pesanti.

La prima è un intervento definibile "tattico", in quanto è mirato a ritardare l'uscita dal mondo del lavoro. Dal 2011, per coloro che matureranno i requisiti d'età e di contribuzione, non esisteranno più le famose finestre. Dalle originarie quattro si era già passati nel 2008 alle due uscite. La nuova regola che è stata introdotta non pone in essere scadenze certe di ottenimento pensionistico ma uno scivolamento, di 12 mesi per i dipendenti e di ben 18 mesi per i lavoratori autonomi, dalla data di maturazione del diritto per tutti i futuri pensionati che abbiano raggiunti i requisiti per il trattamento di anzianità o di vecchiaia o, addirittura, abbiano maturato il massimo contributivo di quaranta anni. Il ritardo non colpisce i dipendenti della scuola, i lavoratori in mobilità a certe condizioni e nel limite massimo di 10 mila domande.

In ambito sanitario ne restano esclusi (anche a detta dell'Inpdap, l'istituto previdenziale dei pubblici dipendenti) coloro che hanno avuto la proroga di due anni di servizio successivamente al raggiungimento del 65° anno d'età e quindi la possibilità di rimanere fino ai 67 anni.

Dal 1° gennaio 2012 parte la nuova età per le pensioni di vecchiaia per le donne che lavorano nel pubblico impiego. Il nuovo limite, già innalzato a 61 per questo e il futuro anno rispetto al precedente di 60 anni, sale vertiginosamente a 65 anni. Resta la possibilità di andare in pensione d'anzianità al maturare delle "quote" previste dalla riforma Prodi del 2008.

Ancora per i dipendenti pubblici è stata prevista la rateizzazione della buonuscita: 90 mila euro subito (si fa per dire perché ne devono passare almeno 9 di mesi!), da 90 mila a 150 mila dopo 12 mesi dalla rata e ulteriori 12 mesi per la parte di liquidazione superiore ai 150 mila.

Ma dove l'intervento modificatore può essere definito strategico perché introduce nell'ordinamento un adeguamento periodico e automatico dell'età pensionabile è da individuare nella correlazione tra trattamento pensionistico e aumento della speranza di vita.

Dal 2015 in poi, l'adeguamento avverrà in una forma più rapida di quella già proposta nel recente passato: ogni tre anni anziché i cinque previsti. Dal 1° gennaio 2015 si avrà un incremento prevedibile di tre mesi, successivamente, il secondo scatto avverrà dal 1° gennaio 2019 e sarà corrispondente a quanto effettivamente calcolato dall'Istat quale speranza di vita.

L'ulteriore incremento si avrà nel 2022 e crescendo, ove questo fosse confermato dai dati statistici della morta-

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroiemac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Website: www.aaroiemac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633

lità della popolazione, si potrà arrivare nel 2050 alla necessità di raggiungere i 70 anni per ottenere la pensione di vecchiaia. Peccato che nessuno abbia (voluto?) pensare che allora i pensionamenti saranno prodotti con il sistema di calcolo contributivo (un meccanismo scelto per supplire alla certa riduzione degli assegni previdenziali, come un sistema, quindi, di una più ampia e libera uscita dal lavoro).

Claudio Testuzza

Come cambia il ritiro dal lavoro	
L'età del ritiro viene legata all'invecchiamento medio:	
<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva ("le quote"), i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, modificazioni e integrazioni devono essere aggiornati a cadenza triennale. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A partire dall'anno 2013 l'Istat rende annualmente disponibile, entro il 30 giugno dell'anno medesimo, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. 	
<ul style="list-style-type: none"> • A cadenza triennale i requisiti di età sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> • In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita. 	

Le nuove regole della liquidazione	
A	In un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro.
B	In due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
C	In tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Sede Legale

Via XX Settembre, 98/E - 00187 Roma
telefono 06 47825272 - fax 06 23328733
e-mail: segreteria@aaroiemac.it

Sede Amministrativa

Via E. Suarez, 12 - 80129 Napoli
tel. 081 5585160 - fax 081 3606204
e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it

Website: www.aaroiemac.it
Partita Iva: 07156580636
Codice Fiscale 80062360633